

COMUNE DI SCORDIA
PROVINCIA DI CATANIA

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
I.C.I.

INDICE

ARTICOLO	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI	
1	Oggetto e scopo del regolamento.
2	Soggetto passivo.
3	Terreni considerati non fabbricabili
4	Abitazioni principali.
5	Aree divenute inedificabili.
6	Valore aree fabbricabili.
7	Fabbricati fatiscenti.
8	Validità dei versamenti dell'imposta.
9	Disciplina dei controlli.
10	Modalità dei versamenti - Differimenti.
CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
11	Accertamento con adesione.
12	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
13	Procedura per l'accertamento con adesione.
14	Atto di accertamento con adesione.
15	Adempimenti successivi.
16	Perfezionamento della definizione.
CAPO III - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO	
17	Compenso incentivante al personale addetto.
18	Utilizzazione del fondo.
CAPO IV - SANZIONI - RAVVEDIMENTO	
19	Sanzioni ed interessi.
20	Ritardati od omessi versamenti.
21	Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
22	Irrogazione immediata delle sanzioni.
23	Ravvedimento.
CAPO V - NORME FINALI	
24	Norme abrogate.
25	Pubblicità del regolamento e degli atti.
26	Entrata in vigore del regolamento.
27	Casi non previsti dal presente regolamento.
28	Rinvio dinamico.

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto e scopo del regolamento

- 1) Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n° 449.
- 3) Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 2

Soggetto passivo

- 1) Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

ART. 3

Terreni considerati non fabbricabili

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, art. 59, comma 1, lettera a)

- 1) Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono, dall'attività agricola, almeno il 75% del reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente.
- 2) Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari - coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n° 15.

ART. 4

Abitazioni principali

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, art. 59, c. 1, lett. d) ed e)

- 1) Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia

di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le unità immobiliari, distintamente iscritte in catasto, che costituiscono un'unica abitazione per lo stesso nucleo familiare. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, delle predette unità immobiliari e che queste siano durevolmente ed esclusivamente adibite ad abitazione principale.

- 2) Resta fermo che l'abitazione principale e le altre unità immobiliari di cui al comma 1, continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n° 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le predette unità immobiliari la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
- 3) Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n° 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
- 4) Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, per queste previste, quelle concesse in uso gratuito come abitazione principale ai seguenti parenti in linea retta o collaterale: genitori, suoceri, figli, coniuge, generi, nuore.
- 5) Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate dai proprietari ai sensi della L.4/1/1968, n. 15.

ART. 5

Aree divenute inedificabili

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 59, comma 1, lettera f)

- 1) Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto a domanda dell'interessato, da produrre entro un anno dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

ART. 6

Valore aree fabbricabili

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446, artt.52 e 59, c. 1, lettera g)

- 1) Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i

valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n° 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:

ZONA (come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE PER MQ.
- C.DA BARONA	L. 250.000
- C.DA PONTICELLO (A SUD DELL'ABITATO)	L. 220.000
- CENTRO ABITATO	L. 170.000
- AREA C3 C.DA MONTAGNA	L. 80.000

- 2) Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
- 3) I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

ART. 7

Fabbricati fatiscenti

(D.Lgs.15 dicembre 1997, n° 446,art. 59, comma 1, lettera h)

- 1) Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.
- 2) Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n° 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

ART. 8

Validità dei versamenti dell'imposta

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, art. 59, comma 1, lettera i)

- 1) I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

ART. 9

Disciplina dei controlli

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446, art.59, c.1, lett. e), nn. 2 e 3

- 1) La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.
- 2) E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
- 3) Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera e) n° 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

ART. 10

Modalità dei versamenti - Differimenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, art. 59, comma 1, lett. n) e o)

- 1) I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
 - a) il concessionario della riscossione dei tributi;
 - b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - c) il versamento tramite il sistema bancario.
- 2) I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

CAPO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 11

Accertamento con adesione

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n° 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446 Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n° 449)

- 1) E' introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno

1997, n° 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

- 2) Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art.11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504.
- 3) L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

ART. 12

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

- 1) Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
- 2) Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
- 3) Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
- 4) La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
- 5) Entro 15 giorni della ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
- 6) All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde l'efficacia.

ART. 13

Procedura per l'accertamento con adesione

- 1) L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 11 e 12 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
- 2) La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse

adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

ART. 14

Atto di accertamento con adesione

- 1) L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
- 2) Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, qualora la somma dovuta come maggiore imposta superi £. 500.000.
- 3) La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

ART. 15

Adempimenti successivi

- 1) Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 60 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 14 con la modalità di cui al precedente art. 10.
- 2) Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero tre rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
- 3) Non è richiesta la prestazione di garanzia.
- 4) In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
- 5) Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 504.
- 6) I termini per i versamenti di cui ai precedenti commi sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

ART. 16

Perfezionamento della definizione

- 1) La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 15, comma 1, ovvero con il versamento

rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 15.

CAPO III

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

ART. 17

Compenso incentivante al personale addetto

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, art 59, comma 1, lettera p)

- 1) In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
- 2) Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 4% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

ART. 18

Utilizzazione del fondo

- 1) Le somme di cui al precedente art. 17, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra: lo 0,01% e l'1%;
 - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra: lo 0,01% e l'1%;
 - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra: l'1,1% e il 4%;
- 2) Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.
- 3) La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

CAPO IV

SANZIONI - RAVVEDIMENTO

ART. 19

Sanzioni ed interessi

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, art.14)

- 1) Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 120 per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire 100.000.

- 2) Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 60 per cento della maggiore imposta dovuta.
- 3) Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 200.000. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504).
- 4) Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
- 5) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 6) Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 20

Ritardati od omessi versamenti
(D.Lgs. 18/12/1997, N° 471, art. 13)

- 1) Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.
- 2) Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

ART. 21

Procedimento di irrogazione delle sanzioni
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art. 16)

- 1) Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
- 2) L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
- 3) Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
- 4) Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e

i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

- 5) L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
- 6) L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nei termini di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
- 7) Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

ART. 22

IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

- 1) In deroga alle previsioni dell'articolo 21, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
- 2) E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

ART. 23

RAVVEDIMENTO (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

- 1) La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;

- c) ad un ottavo del minimo, di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
- 2) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 24 Norme abrogate.

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 25

Pubblicità del regolamento e degli atti.

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 26

Entrata in vigore del regolamento

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 27

Casi non previsti dal presente regolamento.

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali;

ART. 28

Rinvio dinamico.

- 1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.